

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso:

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
20 luglio 2004	La Suisse, Société d'assurances sur la vie, Losanna
21 luglio 2004	Schweizerische National Leben AG, Bottmingen
21 luglio 2004	Patria Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Basilea

per l'assicurazione collettiva vita.

Rimedi giuridici

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

3 agosto 2004

Ufficio federale delle assicurazioni private